**Coronavirus. Conversione patenti rilasciate da Stati extra Ue: decorrenza termini**

Circolare MIT 30 marzo 2020 con istruzioni operative

ANITA informa che, con la circolare **allegata**, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trattato alcuni quesiti relativi alla disciplina del **computo dei termini** utili alla presentazione di domande di conversione di patenti rilasciate da Stati extra-UE, convertibili in Italia, in relazione al particolare periodo di emergenza sanitaria in atto, fornendo agli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) le idonee istruzioni operative.

Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’UE o SEE, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità.

E’ altresì noto che qualora il titolare della patente estera per la quale si richiede la

conversione abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia da più di quattro anni, è prevista

l’emissione di un provvedimento di revisione (art. 128 CdS) in quanto si presume una

situazione di mancato esercizio della guida per almeno tre anni, dallo scadere cioè della

possibilità di circolazione internazionale (art.135 CdS); ciò peraltro in analogia alle procedure applicate nei confronti di titolari di patente di guida italiana.

Nelle more della situazione di emergenza sanitaria in atto, occorre disciplinare le ipotesi nelle quali - in relazione ai suddetti limiti temporali per richiedere la conversione di una patente rilasciata da uno Stato extra-UE - venga a scadere:

1. la validità della patente di guida estera;

2. il periodo di quattro anni utile a richiedere la conversione senza incorrere nel

provvedimento di revisione.

E’ ragionevole considerare che il titolare di patente **non abbia potuto presentare domanda**

**di conversione** presso l’UMC in tempo utile rispetto alle predette scadenze, per le seguenti

motivazioni:

a) o perché, a decorrere dal 9 marzo 2020, la natura del “viaggio” verso un UMC non

rientrava in una delle casistiche tra le quali “comprovate esigenze lavorative, situazione di

necessità, motivi di salute” che potevano giustificare uno spostamento dalla propria

abitazione (art. 1, co. 1, lett. a, DPCM 8 marzo 2020);

b) o per chiusura degli stessi UMC (attività totale o soltanto quella rivolta al pubblico);

appare dunque ragionevole che situazioni di impossibilità, come quelle descritte sub

lettere a) e b), non imputabili all’utente, non pregiudichino l’esercizio di un diritto di cui

questi sia titolare.

Pertanto, viene disposto che nei casi in cui si sia maturata una delle scadenze sopra

indicate senza che il titolare della patente estera abbia potuto richiederne la conversione per la situazione in atto, dovrà essere riconosciuto all’utente **un maggior numero di giorni**

corrispondenti a quelli ricompresi tra il 9 marzo 2020 e la scadenza della patente estera

posseduta, decorrenti dalla data di cessata emergenza sanitaria; ciò consentirà all’utenza di

recarsi presso gli UMC per la presentazione della predetta domanda.

Resta inteso che, qualora l’UMC della provincia ove ha acquisito residenza anagrafica

il richiedente la conversione abbia cessato le attività rivolte al pubblico in data antecedente al 9 marzo 2020, anche tali ulteriori giorni dovranno essere utilmente considerati nel computo del maggior termine da accordarsi all’utente nella valutazione della domanda di conversione.

Nel caso in cui la data del 3 aprile 2020 indicata dal DPCM 8 marzo 2020 dovesse essere procrastinata da successive disposizioni normative - come oramai appare certo - ai fini della presente circolare si farà riferimento alla nuova data.

**Riferimenti:**

Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it

Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227 -

Pubblicata il 01/04/2020